

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona (CH), Via del Porto.

Ancona, addì 28/07/2020

IL PRESIDENTE  
Rodolfo Giampieri

BUONEFRA S.r.l.  
IL CONCESSIONARIO  
Tommaso Me...

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Matteo Paroli



Validità prorogata fino al 30/09/2024 ai sensi  
dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 19/05/2020,  
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77  
Data 02/08/2020  
L'Ufficio Rogante  
Avv. Matteo Paroli

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 13/08/2020 al n° 131 serie 1 con l'esazione di euro 386,00  
L'Ufficiale Rogante  
(Avv. Matteo Paroli)

N. 04-15 del registro

N. 1623 del repertorio

Concessioni - Anno 2020

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista l'istanza presentata dalla Buonefra S.r.l. C.F./P.IVA 00212140693, con sede legale in Ortona (CH), Via del Porto, snc, prot. n. ARR-3858 in data 09.05.2019, e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-6430 in data 06.04.2020;  
Vista la precedente licenza n. 12 del 03/11/2015;  
Vista la pubblicazione della domanda in data 24.07.2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Ortona dell'avviso pubblico inerente la richiesta di concessione in oggetto, acquisito al prot. ARR-8371 in data 05.09.2019;  
Vista la nota prot. n. 2019/8705/DRAM in data 08.08.2019 dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisita al prot. n. ARR-7779 in data 08.08.2019;  
Vista la nota prot. n. 15815 in data 13.08.2019 della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-7936 in data 13.08.2019, nonché la nota prot. n. 16194 in data 20.08.2019, acquisita al prot. n. ARR-8042 in data 20.08.2019;  
Vista la nota prot. n. PAR-5703 in data 07.10.2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Viste le deduzioni esplicative della società Buonefra S.r.l., per il tramite dello Studio Legale Angelone, acquisite al prot. nn. ARR-10030 e ARR-10049 in data 18.10.2019;  
Vista la nota prot. n. PAR-6363 in data 31.10.2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con la quale è stata comunicata la sospensione del procedimento;  
Vista la nota prot. n. PAR-6803 in data 31.10.2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per richiesta di integrazione documentale alla Regione Abruzzo;  
Vista la nota della società Ecotec srl acquisita al prot. n. ARR-12076 in data 05.12.2019 con cui è stata comunicata la caducazione di qualsiasi forma di intesa intercorsa con la società Buonefra Srl;  
Vista la nota prot. n. 349858/19 in data 12.12.2019 della Regione Abruzzo, acquisita al prot. n. ARR-12428 in data 13.12.2019;  
Vista la nota prot. PAR-7434 in data 31.10.2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con cui è stato comunicato il riavvio del procedimento istruttorio;  
Vista la nota prot. n. PAR-222 in data 13.01.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Vista la nota della società Buonefra S.r.l., per il tramite dello Studio Legale Angelone, acquisita al prot. nn. ARR-456 in data 16.01.2020;  
Vista la nota prot. n. 24862/RU del 07.07.2020 dell'Ufficio delle Dogane di Pescara, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR-8589 in data 23.07.2020;  
Vista la delibera n. 7 in data 04.02.2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 29.01.2020 PR\_CHUTG\_Ingresso\_0007187\_20200129 B.D.N.A., attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 4.819,72, in data 11.03.2020, richiesto con atto di accertamento n. 04-36/19 in data 05.03.2020;  
Vista la polizza fidejussoria n. 1627137 dell'importo di € 10.000,00 emessa in data 03.04.2020 dalla società Elba Assicurazioni S.p.a. - Agenzia 108 - Seven Insurance - Roseto, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;  
Vista la polizza assicurativa n. 1/64873/61/780602622/3 emessa in data 25.10.2019 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Pescara - per un importo assicurato RCT-RCO di € 5.000.000,00 unico;  
Vista la polizza All Risks n. 174456235 emessa in data 08.07.2020 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Pescara e relativa appendice di vincolo n. 600925787 per l'importo di € 500.000,00 per la partita ricorso

terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visti gli atti d'ufficio;

### C O N C E D E

a **BUONEFRA S.R.L.**

codice fiscale **00212140693**

di occupare un'area demaniale marittima di mq. **2.684,00** situata nel Comune di Ortona e precisamente presso la **Banchina Nord Nuova del Porto di Ortona, catastalmente individuata al foglio 26 part. 4258** allo scopo di **mantenere un'area scoperta di mq. 2.684,00 per lo stoccaggio di materiali alla rinfusa** e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione Canone dovuto anno 2019 = € 1.214,04 (dal 01/10/2019 al 31/12/2019, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)  
Canone dovuto anno 2020 = € 4.819,72 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)  
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/10/2019 al 30/09/2023.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.

- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 8) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 9) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 11) L'attività a cui la concessione demaniale verte, dovrà essere svolta secondo le disposizioni e nel rispetto dei requisiti imposti dalle norme legislative vigenti in materia di prevenzione incendi, ex D.P.R. n. 151/2011, oltre che delle specifiche prescrizioni emanate dal locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale attività dovrà altresì rispettare tutte le altre disposizioni legislative vigenti nelle materie della tutela ambientale, della salute e sicurezza fisica dei lavoratori, della sicurezza degli impianti tecnologici, delle costruzioni edilizie.
- 12) Lungo il perimetro dell'area oggetto della concessione, dovranno essere apposti adeguati sistemi di delimitazione e segnalazione, ciò a protezione dell'area medesima da ogni interferenza con le circostanti attività portuali e la locale circolazione viaria.
- 13) Il concessionario ha presentato un deposito cauzionale dell'importo di € 10.000,00 mediante polizza fidejussoria n. 1627137 emessa in data 03.04.2020 dalla società Elba Assicurazioni S.p.a. – Agenzia 108 – Seven Insurance – Roseto, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale.
- 14) Il canone applicato è stato determinato secondo il Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della Legge 5 maggio 1989, n. 160 – Artt. 1 e 4 della Legge 494/1993 con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 15) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006, ove dovuto.
- 16) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 17) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

**BUONEFRA S.r.l**

(Il presidente)

**H. CONCESSIONARIO**

